

Lacco Ameno, lì 26.10.2020

A Sua Eccellenza Sig. Prefetto NAPOLI  
Pec: protocollo.prefna@pec.interno.it  
Pec: protcivile.prefna@pec.interno.it

Alla Compagnia Carabinieri – Casamicciola Terme  
Pec: tna24070@pec.carabinieri.it

Ai Responsabili di Settore  
SEDE

Ai dipendenti comunali  
SEDE

All'Albo Pretorio  
SEDE

**Oggetto: Trasmissione ordinanza sindacale n. 7 del 26.10.2020.**

Con la presente si trasmette l'ordinanza di cui all'oggetto.  
Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

*F.to*  
**Il Vice Sindaco**  
**Giovangiuseppe Zavota**

**U**  
COMUNE DI LACCO AMENO  
COMUNE DI LACCO AMENO  
Protocollo N.0010797/2020 del 26/10/2020

## ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 26.10.2020

**Oggetto: Ordinanza di chiusura al pubblico degli uffici comunali in data 27.10.2020.**

### IL VICE SINDACO

**Premesso:**

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato l'isola d'Ischia e questo Comune, ove sono stati registrati alcuni casi accertati di positività al COVID-19;
- che, in particolare, in data odierna è stato registrato un caso di positività al Covid-19 anche tra i familiari del Sindaco del Comune di Lacco Ameno, che ha frequentato i locali e i dipendenti comunali;

**Considerato che**, nell'attesa di svolgere le necessarie indagini epidemiologiche e di provvedere ad una sanificazione straordinaria della sede municipale in via precauzionale, è opportuno disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali in data **27 ottobre 2020**;

**Visti:**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;

- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ed i rispettivi allegati;
- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- il decreto sindacale n. 1 del 21.10.2020 di nomina dei componenti della Giunta Municipale e del Vice Sindaco, CON I POTERI DEL Sindaco in caso di impedimento temporaneo;

**Ritenuta** la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in cui è previsto che "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*", in considerazione dell'attuale impedimento del Sindaco in isolamento fiduciario;

### **ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

- gli uffici comunali rimangano chiusi al pubblico ed all'utenza in data **27 ottobre 2020** nelle more delle espletande indagini epidemiologiche;
- la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale in data 27 ottobre 2020 dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica ai seguenti indirizzi: Email [protocollo@comunelaccoameno.it](mailto:protocollo@comunelaccoameno.it), PEC [protocollo@pec.comunelaccoameno.it](mailto:protocollo@pec.comunelaccoameno.it);

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e divulgata alla Cittadinanza, nonché trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Napoli, alla locale Stazione dei Carabinieri;
- che la stessa sia altresì trasmessa ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente (ivi compresi i tirocinanti) unitamente alle proprie disposizioni e in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **AVVERTE**

- che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che conseguentemente i dipendenti assegnati al COC, in caso di necessità, su richiesta del Vice Sindaco dovranno garantire l'assolvimento delle relative funzioni, anche non in presenza;
- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà a norma di legge;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania od al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.

Lacco Ameno, 26 ottobre 2020

**F.to**  
**Il Vice Sindaco**  
**Giovangiuseppe Zavota**